



Servizio Studi

Documento 9 - 2017

DDL 1276 - Stralcio I/A

"Riscossione Sicilia - articolo 35"

Nota di lettura

XVI Legislatura 10 maggio 2017



_			_	
פם	<b>∿/i</b> ?	zi∩	Sti	ıdi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio: tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail <a href="mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it">serviziostudi@ars.sicilia.it</a>

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

In relazione ai dubbi di costituzionalità avanzati da diverse parti sull'articolo 35 del ddl 1276 stralcio I/A (c.d. collegato alla finanziaria) si rappresenta quanto segue.

Le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, di cui al D.P.R. 26-7-1965 n. 1074, prevedono, all'articolo 8, comma 3, che:

< Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.>>.

La Regione siciliana ha, nel tempo, disciplinato l'esercizio di tali funzioni amministrative, articolando in maniera diversa le scelte di politica legislativa, ed in particolare:

a) con la legge regionale n. 35 del 5-9-1990 ha previsto l' "Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate", disponendo all'articolo 20 il sistema di affidamento del servizio di riscossione a concessionari esterni:

## <<Capo I - Agenti della riscossione Art.20

Soggetti della concessione.

La concessione può essere conferita:

- a) agli istituti ed alle aziende di credito di cui all'articolo 5, lettere a e d del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche.
- b) alle apposite speciali sezioni autonome degli istituti e delle aziende di credito sopra indicati.
- c) alle società per azioni regolarmente costituite, con capitale interamente versato non inferiore a lire 20 miliardi ed aventi per oggetto sociale esclusivo la gestione in concessione del servizio, costituite soltanto da istituti e da aziende di credito indicati nella lettera a. Il trasferimento di azioni a soggetti diversi è causa di revoca della concessione.>>;
- b) la legge regionale n. 19 del 22-12-2005, "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", ha poi all'articolo 2 riformato completamente il servizio di riscossione, recependo in Sicilia la riforma introdotta dal decreto legge n. 203 del 2005 e ha

previsto che il servizio di riscossione, in parallelo a quanto disposto dalla citata normativa nazionale, fosse esercitato per il tramite di una società a partecipazione maggioritaria della Regione, appositamente costituita con la stessa legge, ovvero Riscossione Sicilia S.p.a.

In particolare il comma 1 ha previsto che:

<<1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3.>>.

Oggi pertanto il servizio di riscossione in Sicilia è svolto dalla società Riscossione Sicilia, società a partecipazione maggioritaria della Regione, ritenuta strategica ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

La modifica normativa proposta all'articolo 35 del ddl 1276 stralcio I/A (c.d. collegato alla finanziaria), recepisce in Sicilia l'articolo 1 del decreto legge n. 193/2016, configurando la soppressione di Riscossione Sicilia S.p.a, analogamente a quanto effettuato dallo Stato con Equitalia S.p.a, e l'affidamento del servizio di riscossione, tramite apposito accordo al nuovo ente pubblico economico di cui alla riforma nazionale (art. 1 comma 3, d.l. 193/2016).

In sostanza si tornerebbe a un regime di affidamento del servizio all'esterno, individuato nell'ente pubblico economico statale, in forza di un accordo Stato-Regione siciliana.

Il comma 3 dell'articolo 35 infatti dispone:

<<3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre l'1 luglio 2017, il Governo della Regione definisce, di comune accordo con il Ministero dell'Economia, tutti gli aspetti di natura tecnica ed amministrativa relativi al passaggio di funzioni tra Riscossione Sicilia S.p.A ed il</p>

nuovo ente pubblico economico previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.>>

A un primo esame, la norma proposta non appare lesiva, come paventato dalla nota pervenuta da Riscossione Sicilia S.p.A. citata, della potestà tributaria della Regione siciliana di cui all'articolo 36 dello Statuto né la modifica normativa attiene all'impianto del sistema tributario che rimane quello configurato dall'ordinamento costituzionale vigente. Essa non dispone infatti un passaggio di funzioni amministrative dalla Regione siciliana verso lo Stato, operazione che non spetterebbe al livello di competenza della legge ordinaria, bensì semplicemente il </ passaggio di funzioni tra Riscossione Sicilia S.p.A ed il nuovo ente pubblico economico>>.

La norma interviene, dunque, sul tema dell'esazione delle entrate, in armonia con quanto disciplinato dal richiamato articolo 8, comma 3, delle norme di attuazione dello Statuto, di cui al D.P.R. 26-7-1965 n. 1074.

Come discende da tale disposizione nonché dalla ricostruzione storico-normativa sopra riportata, è in facoltà della Regione provvedere all'esazione delle entrate tramite una società appositamente costituita, che eserciti il servizio *in house*, ovvero tramite altri agenti di riscossione, come già disposto in passato.

Superati quindi i rilievi in ordine alla presunta lesione della potestà legislativa tributaria regionale, rimangono ferme le osservazioni già espresse da questo Servizio in ordine ad altri profili di illegittimità della norma.

Ed infatti, l'articolo 35 in esame, sebbene rinvii ad un accordo fra governo regionale e statale, nell'attuale formulazione, presenta profili di illegittimità poiché al comma 3 dispone l'attribuzione di funzioni all'ente statale di nuova costituzione di cui all'articolo 1 del d.l. 193/2016, invadendo ambiti di competenza nazionale, e al comma 5 prevede, in maniera ancor più illegittima, il passaggio del personale al citato nuovo ente statale.

Altri profili di criticità risiedono nella mancanza di una disciplina transitoria e nella contestuale mancanza della previsione di termini adeguati ai fini del passaggio al nuovo sistema, tali da garantire il corretto esercizio delle funzioni amministrative regionali, la successione dei rapporti e del contenzioso fra i soggetti interessati, i vincoli di bilancio per le entrate di spettanza regionale e altre questioni applicative connesse alla riforma.